



Mensile dell'Associazione Italiana Agenti Liberi



# L'Agente di Commercio

Febbraio 2010  
anno II

**L'Agente  
e il Diritto**

a pagina 11

**Franco Nicoli Cristiani**

Nostra intervista con l'Assessore Regionale al Commercio

a pagina 7

# Sommario

**n° 1**  
anno **II**

## L'Agente di Commercio

- 3** Lettere al Direttore
- 7** Intervista a Franco Nicoli
- 9** Normativa Enasarco
- 11** L'Agente e il Diritto
- 15** L'Agente e il Fisco

## L'Agente di Commercio

Periodico di informazione della  
Associazione Italiana Agenti Liberi

**Direttore Responsabile**  
Rodolfo Garofalo

Comitato di Redazione,  
Direzione e Amministrazione  
Via Tosoni, 20 - 25123 Brescia  
tel. 030.3379138  
fax 030.395329  
e.mail: [info@aial.biz](mailto:info@aial.biz)

Autorizzazione Tribunale di Brescia  
n° 44/2007 del 21/11/07

Concessionaria per la  
Pubblicità  
Agencom srl  
366.6039038

## Le nostre Sedi

Brescia - Via Tosoni, 20 - tel. 030.3379138 - 030.395329 fax 030.395329 - Sede Nazionale

Bergamo - Rotonda dei Mille, 1 - c/o Studio Rota Pizzigoni su appuntamento 366.6039038

Cremona - Via Dante, 15 - c/o Studio Pallini su appuntamento 366.6039038

Castel d'Azzano (VR) - Via Abate A. Cesari, 4 - c/o Studio Mazzi su appuntamento  
366.6039038

Roma - Piazza Cairolì, 2 - Mercoledì e giovedì su appuntamento 366.6039038

**Per contattarci : [info@aial.biz](mailto:info@aial.biz)**  
**il nostro Sito: [www.aial.biz](http://www.aial.biz)**

# Lettere al Direttore



Dr Rodolfo Garofalo

## Caro Direttore

mi dice il mio Commercialista che per esercitare l'attività di agente di commercio devo iscrivermi al Ruolo Agenti in camera di Commercio dopo avere seguito un corso e superato il relativo esame. E' sufficiente questa procedura ? La ringrazio e la saluto - Gennaro Saviotti - Brescia

## Caro Saviotti

devo correggere il suo Commercialista; già da tempo (sulla base della normativa europea 18 dicembre 1986, 86/653/CEE ) é possibile esercitare l'attività senza iscrizione nel ruolo, con denuncia di inizio attività, direttamente al registro delle imprese, depositando la copia del mandato, apportando la dicitura agente o rappresentante libero - non iscritto al relativo ruolo nel settore, come stabilito dal Conservatore del registro imprese di Brescia con provvedimento n. 24/ad del 15 maggio 2001.

## Requisiti per l'iscrizione

I Requisiti per l'iscrizione li comunica direttamente la Camera di Commercio di Brescia: Nel caso si iscriva una società, è necessario che la stessa preveda nell'oggetto sociale l'attività di agenzia e/o rappresentanza, in forma chiara ed esplicita.

### Requisiti generali:

(in caso si iscriva una società devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti)

- avere il godimento dei diritti civili;
- aver raggiunto la maggiore età;
- aver assolto l'obbligo scolastico conseguendo il relativo titolo di studio;
- essere residenti ovvero aver domicilio professionale nella provincia nella quale si vuole presentare domanda di iscrizione;
- avere la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della Comunità Europea ovvero essere straniero residente nella provincia in cui si intende presentare domanda, in possesso di regolare permesso di soggiorno.

### Requisiti morali:

(in caso si iscriva una società devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti)

- non essere sottoposti alle misure di prevenzione antimafia; (requisito che deve possedere anche ogni membro dell'organo amministrativo);
- non essere interdetto o inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria, il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

### Requisiti professionali:

(in caso si iscriva una società devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti)

E' necessario dimostrare di essere in possesso di uno solo dei seguenti requisiti o titoli:

- aver conseguito un diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale o

alcuni ad indirizzo turistico (anche diplomi di qualifica triennali) o laurea in materie commerciali o giuridiche;

oppure

- aver prestato la propria opera come viaggiatore piazzista, titolare, legale rappresentante, socio lavorante iscritto all'I.N.P.S. di impresa artigiana, coadiutore familiare iscritto all'I.N.P.S. presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione con vendita o somministrazione per almeno due anni negli ultimi cinque;

oppure

- titolare o legale rappresentante di un'impresa che abbia svolto attività di agenzia o rappresentanza in forma libera per almeno due anni negli ultimi cinque;

oppure

- dipendente qualificato addetto al settore vendite, ossia lavoratore di concetto con mansioni di direzione ed organizzazione delle vendite, inquadrato al 1° o 2° livello del contratto del commercio oppure al 6° o 7° livello del contratto dell'industria, presso un'impresa che abbia esercitato attività di commercio o di produzione con vendita o somministrazione per almeno due anni negli ultimi cinque;

oppure

- aver superato, con esito positivo, apposito corso abilitante, organizzato o riconosciuto dalla Regione.

## Incompatibilità

L'iscrizione al ruolo di agente e/o rappresentante di commercio è incompatibile con attività svolte in qualità di dipendente ad eccezione del dipendente pubblico in regime di tempo parziale non superiore al 50% delle ore previste dal contratto. L'iscrizione è preclusa a coloro che siano iscritti nei ruoli mediatori o che comunque esercitino attività di mediazione.

## Cosa bisogna fare

La domanda di iscrizione nel ruolo deve essere presentata presso gli sportelli polifunzionali del registro delle imprese, utilizzando l'apposito modello agenti e rappresentanti; la stessa deve essere esaminata dall'ufficio competente entro 60 giorni dalla data di presentazione.

L'eventuale provvedimento di diniego potrà essere oggetto di ricorso alla direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico.

## Rivalutazione dei minimali e massimali contributivi

A partire dal primo gennaio 2010 la Fondazione Enasarco procederà alla rivalutazione dei massimali provvigionali e dei minimali contributivi (ai sensi dell'art. 4, comma 5, del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali) sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati che verrà fornito dall'ISTAT alla fine del mese di febbraio 2010. La Fondazione procederà tempestivamente nel mese di marzo 2010 alla comunicazione delle nuove misure contributive.

# la straordinaria Polizza Spese Legali

gratuita per tutti i nostri Soci

## Oggetto dell'Assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell'Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia.

## Spese garantite

- a) per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
- b) per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- c) di giustizia;
- d) liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, ivi comprese le spese delle parti civili;
- e) conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società (comprese le spese della controparte);
- f) di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- g) per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- h) degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- i) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;

## Altre spese garantite

All'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale, la Società assicura:

- l) le spese per l'assistenza di un interprete, entro il limite massimo di 10 ore lavorative;
- m) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, entro il limite massimo di • 1.000;
- n) l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, entro il limite massimo di • 10.000,00. L'importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conterà gli interessi al tasso legale corrente.
- o) La difesa penale per reato colposo per atti commessi o attribuiti, esclusa la circolazione stradale; la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate qualora, nell'ambito dell'attività d'impresa debba sostenere controversie con la Società mandante o preponente per inadempimenti contrattuali da parte delle stesse per le quali il valore in lite sia superiore a • 2.000; le garanzie sono valide per tutti i sinistri che debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Ad integrazione delle garanzie sopra previste, la Società garantisce i seguenti servizi, nell'ambito delle materie previste dalla presente copertura:

- 1) CONSULDAS con numero verde. L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:
  - consulenza legale, per impostare correttamente rapporti, contratti, atti; chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
  - informazione sul contenuto delle garanzie e sulle modalità per accedere efficacemente alle prestazioni previste dalla polizza (iter per la denuncia dei sinistri o per l'utilizzo delle prestazioni di altra natura eventualmente previste, documentazione da trasmettere, modulistica da utilizzare ecc.)..

# **Cercansi Rappresentanti Zone Libere**

**BERGAMO - BRESCIA - CREMONA - MANTOVA E PROVINCIE**

**SANITARIE - FARMACIE - ARTICOLI SPORTIVI - SOCIETA' SPORTIVE  
FISIOTERAPISTI - CASE DI RIPOSO  
TEL. 030.8250561**



**I CAMPI MAGNETICI IN AIUTO  
AL VOSTRO BENESSERE  
ALLA VOSTRA SALUTE**

**Combatte tutte le patologie infiammatorie**

**Alte provvigioni sulle vendite**

**Prodotto garantito 10 anni**

**PROVITA srl via San Francesco, 4/b - 25067 Lumezzane (BS)  
tel. 030.8250651 - FAX 030.8250680**

**certificazione numero 227224**

# Franco Nicoli Cristiani

Il nostro Direttore intervista  
l'Assessore Regionale al Commercio

È

opinione largamente diffusa - normalmente con qualche ragione - che riuscire a dialogare con un politico importante sia molto complicato; tu chiami

in Regione, parli con la centralinista, con una segretaria, con la segretaria della segretaria, chiedi del Capo di Gabinetto che è appena uscito, che non è ancora rientrato, che non c'è, e se c'è - ma guarda un po' - è sempre in riunione.

Nulla di tutto ciò; ho provato a telefonare in Regione, "posso parlare con l'Assessore Franco Nicoli Cristiani ? - chiedo con un misto di speranza e rassegnazione - ma dopo pochi secondi ... **"Buongiorno, sono Nicoli."**

Scusandomi dell'intrusione, accenno al motivo della telefonata pronto a dare tante spiegazioni ma: **"vede caro Garofalo, conosco molto bene quanto mi sta accennando; fino a 15 anni or sono - quando ho deciso di portare in politica la mia esperienza - ho lavorato nel commercio come voi, e quindi mi consideri un ex collega; e ora veniamo al tema."**

Pur nella cordialità di fondo, il fare è burbero, estremamente concreto, di chi non ama perdere tempo in chiacchiere.

Me ne faccio una ragione.

Assessore Nicoli, i problemi di noi Agenti di Commercio sono molteplici; come per tutti ci sono problemi di mercato,



Franco Nicoli Cristiani

la crisi, gli studi settore, problemi contrattuali con la controparte Mandante, con i clienti che in questo momento non ordinano e quando ordinano non pagano. Ci sono - però - alcuni problemi specifici e pesanti.

**D:** - Il problema più importante per gli Agenti di Commercio - che nell'anno fanno varie decine di migliaia di chilometri - è il costo esorbitante della benzina; chiediamo da tempo, come hanno ottenuto più volte i Camionisti, un contributo ancorché piccolo sotto forma di sconto alla pompa: per i Camionisti è stato facile ottenerlo; li conosciamo, con la loro capacità di pressione, bastano 50 camion sulla Bologna Firenze per bloccare l'Italia. Gli Agenti non hanno quest'arma ma, come per i Camionisti, il peso del costo del carburante è assolutamente inaccettabile.

continua a pag. 8

**R: - Il problema é molto complesso; più volte in Regione ne ho discusso - anche in seguito alle sue sollecitazioni - con i colleghi Assessori al Bilancio e alle Attività Produttive; ma sempre ho trovato un monte di difficoltà; qualche spiraglio, invece, vedo apparire ora. Grazie all'applicazione del Federalismo Fiscale finalmente al caro carburanti si potrà, in parte, ovviare prevedendo una quota di accise regionale a favore delle categorie - tra cui la vostra - dei grandi consumatori di carburante per lavoro; le prometto che me ne farò carico.**

**D: -** Altro grave problema; gli agenti che noi definiamo "i silenti".

Lei sa, Assessore, che l'Agente di commercio, oltre alla normale contribuzione all'INPS è OBBLIGATO a versare contributi anche all'ENASARCO (IL 6,75% delle sue PROVVISORIE).

E' un balzello pesante ma, in vista di una ulteriore pensione al raggiungimento di 20 anni di contributi é accettabile.

**R: - Dove sta il problema ?**

**D: -** Il problema nasce per l'agente che deve smettere l'attività prima di avere raggiunto i 20 anni della contribuzione minima; che fine fanno i contributi versati fino a quel momento ? puff, spariti.

Chiediamo che almeno una parte dei contributi versati ci venga restituita, magari riversandola sul nostro conto presso l'INPS.

**R: - Mi chiede troppo Garofalo; tutto ciò non rientra nei compiti e nelle deleghe del mio assessorato; posso però, e glielo posso promettere, parlare con colleghi deputati e senatori per portare all'attenzione del Parlamento que-**

**sta vostra reale anomalia.**

**D: -** Vengo ora, Assessore Nicoli, a due problemi strettamente legati alla nostra regione.

Molte volte, in passato, a causa della densità delle famigerate polveri sottili, proprio la Regione Lombardia ha deliberato giornate di blocco del traffico; ebbene Assessore Nicoli, fermare l'automobile di un Agente di Commercio vuol dire non farlo lavorare.

**R: - Lo abbiamo già fatto in passato, proprio su sua richiesta, e potremo farlo anche in futuro; il problema é affrontabile con una deroga, a presentazione di un tesserino di riconoscimento, per gli orari di blocco o limitazione di traffico; ho già dato incarico ai nostri tecnici di trovare una soluzione per il 2010.**

**D: -** Ultima piccola richiesta; abbiamo vari Soci della nostra Associazione che esercitano l'attività portando con sé un campionario - spesso - di notevole peso.

Impedirgli di entrare in centro storico con l'auto - e parlo di tutta la Lombardia - vuol dire costringerlo a lavorare con notevole difficoltà.

**R: - Il problema ci é noto, ma anche in questo caso non rientra nei poteri della Regione es-**

**sendo potestà delegata ai singoli comuni.**

**Cercherò, comunque, di sensibilizzare le Amministrazioni interessate a rilasciare deroghe di volta in volta per i singoli casi.**

Mi saluta con la stessa burbera cordialità (mi si perdoni l'ossimoro) ma, conoscendolo da tempo, mi lascia la serena consapevolezza che farà di tutto per mantenere gli impegni presi.

Grazie Assessore.

Grazie all'applicazione del Federalismo Fiscale finalmente al caro carburanti si potrà, in parte, ovviare prevedendo una quota di accise regionale a favore delle categorie - tra cui la vostra - dei grandi consumatori di carburante per lavoro

# Contributo fondo Previdenza

**I**

Il contributo previdenziale si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso).

Il contributo previdenziale è dovuto in favore degli agenti che operano individualmente o sotto forma di Società di persone e viene versato trimestralmente entro il 20 del secondo mese successivo al trimestre di competenza (20 maggio - 20 agosto - 20 novembre - 20 febbraio dell'anno successivo), utilizzando esclusivamente il sistema on-line.

Il versamento dei contributi, stabilito a partire dall'1/1/2006 nella misura del 13,50% (6,75% a carico del preponente e 6,75% a carico dell'agente) con un minimale ed un massimale annuo, viene effettuato integralmente dalla ditta mandante che ne è responsabile anche per la parte a carico dell'agente:

## Contributo minimo annuo

Il contributo minimo annuo viene rivalutato periodicamente tenendo conto dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI).

| MINIMALI                   | Plurimandatari | Monomandatari |
|----------------------------|----------------|---------------|
| A decorrere dal 01/01/2008 | 381,00 •       | 759,00 •      |
| Fino al 31/12/2007         | 364,00 •       | 727,00 •      |

La differenza tra l'entità dei contributi e l'importo minimale da versare è a totale carico della ditta preponente.

Per i minimali di contribuzione, a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi fondamentali:

- produttività*: il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo.
- frazionabilità*: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, semprechè in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

Q  
u  
i  
E  
n  
a  
s  
a  
r  
c  
o

# Massimali provvigionali annui

I massimali provvigionali annui, su cui calcolare il contributo, sono stabiliti come segue:

| <b>MASSIMALI</b>           | <b>Plurimandatari</b> | <b>Monomandatari</b> |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| A decorrere dal 01/01/2008 | 15.202,00 •           | 26.603,00 •          |
| Fino al 31/12/2007         | 14.561,00 •           | 25.481,00 •          |

Nel caso di agenti operanti in Società il minimale ed il massimale si intende riferito alla Società e non ai singoli soci e pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Eventuali importi versati erroneamente possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione utilizzando l'apposito modello cartaceo C/3002 .

Non è consentita alcuna compensazione tra gli importi chiesti in restituzione e quanto deve essere versato dalla ditta proponente.

## Trasformazione del contratto

Nel caso in cui all'agente, nel corso dell'anno, venga variato il contratto trasformando il suo rapporto da pluri a monomandatario o viceversa, per il corretto versamento dei contributi previdenziali si dovrà tenere conto di quanto di seguito indicato:

- *Trasformazione da agente plurimandatario a monomandatario: se il contributo versato sino al momento della trasformazione è inferiore o pari al massimale previsto per agenti plurimandatari è consentita l'integrazione dei contributi previdenziali obbligatori sino alla concorrenza del massimale annuo previsto per gli agenti monomandatari.*
- *Trasformazione da agente monomandatario a plurimandatario: se il contributo versato sino al momento della modifica contrattuale è superiore al massimale previsto per agenti plurimandatari, nulla è più dovuto a titolo di contributi previdenziali obbligatori. In nessun caso, comunque, è previsto il rimborso delle somme versate in più rispetto al massimale da plurimandatario.*

**ATTENZIONE:** i contributi devono essere calcolati sulle provvigioni dovute all'agente anche se non ancora pagate. Pertanto, il riferimento trimestrale deve essere considerato per competenza (il trimestre durante il quale sono maturate le provvigioni) e non per cassa, essendo ininfluenza il momento del pagamento.

Q  
u  
i  
  
E  
n  
a  
s  
a  
r  
c  
o

# L'

# Agente e il Diritto

a cura dello

Studio legale Avv. Francesca Garofalo

L' a g e n t e e i l d i r i t t o

## L'obbligo di non concorrenza post contrattuale

### M

olte, e di grande impatto, sono gli interventi legislativi che la corte di giustizia europea – negli anni recenti – ha imposto all'ordinamento interno italiano nei più vari settori, tra i quali grande importanza assume la disciplina e lo sviluppo del contratto di agenzia.

Ci sembra, in particolare, assolutamente opportuno mettere in evidenza un particolare aspetto introdotto dalla direttiva comunitaria n. 86/653, relativo alla disciplina concernente il patto di non concorrenza post contrattuale.

Si tratta dell'obbligo che ha l'agente – in caso sia previsto dal contratto fra le parti - di non assumere mandati in concorrenza con la società medesima per un periodo massimo di 24 mesi al termine del rapporto di agenzia.

Punto focale della nuova disposizione è la norma che prevede che il patto di non concorrenza - imposto all'agente - debba essere indennizzato; la legge di attuazione della direttiva 86/653/Cee sovra richiamata (n. 422/2000) modifica la norma precedente aggiungendo l'art. 1751 bis.

La validità ed efficacia dell'eventuale patto di non concorrenza stipulato all'interno di un contratto di agenzia risulta ad oggi condizionata da:

- forma scritta;
- espresso richiamo e riferimento alla medesima zona, clientela e genere di beni o servizi per il quale era stato concluso il contratto di agenzia originario [si segnala pertanto come il patto dovrà ritenersi nullo quando la zona indicata (intesa anche nel senso di un elenco nominativo di clienti) sia più ampia di quella ove l'agente svolgeva la sua attività durante l'esecuzione del contratto, oppure quando i prodotti menzionati siano diversi o ulteriori nel genere rispetto a quelli che l'agente aveva l'impegno di promuovere];
- durata del vincolo di non concorrenza fissata nel limite massimo di due anni dal giorno di effettiva caducazione del mandato di agenzia (comprensivo dell'eventuale periodo di preavviso concesso);
- indennità di natura non provvigionale da corrispondersi all'agente.

Veniamo ora alla parte più concreta, ossia alla entità ed alla quantificazione dell'indennizzo; la nuova norma non fissa dei parametri standard ma lascia alle parti la libera contrattazione, senza tralasciare il contenuto degli Accordi Economico Collettivi.

Si segnalano numerosi problemi di natura meramente interpretativa della novella comunitaria, in particolar modo in tema di determinazione dei parametri e criteri di quantificazione e calcolo dell'indennità da corrispondersi nei singoli casi specifici.

IN OGNI CASO, trattasi certamente di importo di natura non provvigionale, con la conseguenza che esso non potrà essere rappresentato da una percentuale ulteriore ed integrativa rispetto a quella provvigionale stabilita nel contratto di agenzia.

Nel caso in cui le parti, tuttavia, non provvedano in origine alla quantificazione, sarà il Giudice a stabilire in via

continua a pag. 12

equitativa il *quantum*, tenendo sempre in considerazione la media delle provvigioni percepite dall'agente in costanza di rapporto e la loro incidenza sul volume d'affari complessivo nello stesso periodo, la durata del patto, la modalità di cessazione del rapporto di agenzia, l'ampiezza della zona affidata all'agente, l'esistenza o meno del vincolo di esclusiva per un solo preponente nonché l'esistenza - o meno - di ulteriori mandati in capo all'agente.

Sulla eventuale volontà della mandante - successiva alla cessazione del mandato di agenzia - di VOLER RINUNCIARE al patto di non concorrenza (e, di riflesso, non pagare la relativa indennità all'agente) nulla di specifico è ancora presente nel nostro Ordinamento; tuttavia abbiamo elementi utili a crearci un quadro di riferimento in ambito Europeo.

La direttiva comunitaria è stata infatti improntata sul modello normativo europeo: analizzando sommariamente il contesto diffuso sarà possibile ottenere un ipotetico quadro di riferimento anche su un punto non ancora ben disciplinato dalla nostra Giurisprudenza.

Secondo l'*ordinamento Germanico*, di ampia diffusione, il diritto all'indennità in esame viene meno (e quindi il preponente può rinunciare a richiedere all'agente l'applicazione del patto di non concorrenza) solo qualora la casa mandante comunichi all'agente tale propria intenzione a rinunciarvi entro un congruo termine, in genere non inferiore a sei mesi; in caso contrario, l'agente avrà diritto al rispetto del patto di non concorrenza e quindi al pagamento della relativa indennità.

Nell'ipotesi invece di comune accordo tra le parti al fine di non dare esecuzione al patto di non concorrenza stipulato in contratto, l'agente potrà ritenersi libero di svolgere attività per una ditta concorrente, e nulla gli sarà dovuto a titolo di indennità.

Diverso il caso in cui, alla data di cessazione del rapporto, all'agente venga corrisposta l'indennità ex articolo 1751-bis del Codice e, successivamente (entro i termini di durata del patto), lo stesso stipuli un contratto con una ditta concorrente: in tal caso il preponente potrà agire nei suoi confronti al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, chiedendo sia la corresponsione della somma prevista a titolo penale proprio per violazione del patto medesimo (eventualmente stabilita negozialmente *inter partes*), sia la restituzione dell'indennità ingiustamente percepita.

Leggendo attentamente il secondo comma dell'art. 1751 bis cc risulta evidente come la corresponsione dell'indennità debba avvenire alla cessazione del rapporto e pertanto si ritiene che la casa mandante non potrà invocare la violazione o l'adempimento del patto di non concorrenza senza aver prima corrisposto quanto dovuto a tale titolo all'agente. In sostanza, se la mandante non corrisponde l'indennità dovuta non ha diritto a pretendere il rispetto del patto di non concorrenza.

La normativa sopra descritta è entrata in vigore il 1° giugno 2001, cosicché le clausole di non concorrenza post-contrattuale contenute in contratti stipulati dopo tale data sono soggette alla nuova disciplina; per quanto concerne i contratti stipulati precedentemente e contenenti patti differenti nella forma o nella sostanza rispetto a quanto previsto nella nuova normativa, gli stessi non sono da considerarsi nulli, in quanto è data la possibilità alle parti di rivolgersi al giudice per la quantificazione del relativo indennizzo. Allo stato dell'analisi appare opportuno indicare talune precauzioni da adottarsi dagli agenti di commercio. Prima di inserire una clausola di non concorrenza post-contrattuale, interrogarsi sull'effettiva e concreta necessità ed opportunità della medesima; a tal fine occorrerà valutare se l'impedire all'agente di operare per un certo periodo dopo la fine del contratto per società concorrenti nella stessa zona comporti per il preponente vantaggi rilevanti e, in caso affermativo, se sia possibile far valere efficacemente tale pretesa (e se si è in grado di accertare e provare eventuali violazioni e se si riescono a mettere in opera misure dissuasive efficaci in caso di violazione).

Ove si giunga alla conclusione di ritenere opportuna l'applicazione della clausola in esame, (sempreché l'agente sia disposto ad accettarla) si tratterà di negoziarne la remunerazione, concordando dei criteri di calcolo che portino ad una indennità compatibile con i vantaggi derivanti dall'assunzione dell'obbligo in questione.

Assolutamente da evitare la soluzione consistente nel pattuire l'obbligo di non concorrenza post-contrattuale senza fissare i criteri di calcolo, in quanto si rischia che essa venga determinata dal giudice in base ai criteri, molto elastici, previsti dalla norma, spesso a svantaggio dell'agente.



# Modulo di Iscrizione

Cognome e nome o Ragione Sociale

Nato a ..... Prov. .... data .....

Residente in ..... Via .....

Prov. .... CAP ..... Tel. .... FAX .....

Codice Fiscale ..... Partita IVA .....

E.mail .....

## Le nuove quote di iscrizione per il 2010

### Ditte individuali

|  |          |
|--|----------|
| Quota Junior (fino a 35 anni compiuti) | 50 euro  |
| Quota Normale                          | 100 euro |
| Quota Pensionato                       | 50 euro  |

### Società (Spa, Srl, Sas, Snc)

|  |          |
|--|----------|
| Quota Junior (fino a 35 anni compiuti) | 70 euro  |
| Quota Normale                          | 140 euro |
| Quota Pensionato                       | 70 euro  |

## Compila questo modulo in ogni sua parte e unitamente con

- fotocopia della tua carta di identità
- fotocopia del bollettino di versamento della quota sul c/c postale n° 43869999 intestato A.I.A.L.

## Inviato al FAX n° 030.395329

L'invio del modulo vale come consenso al trattamento dei dati che verranno

Trattati come previsto dal D.LGS. 196/03, legge sulla Privacy

Firma .....



**S**

**Sei un agente di commercio ?**

**Hai** un problema legale, fiscale, previdenziale o

sindacale?

**Vuoi** un chiarimento sulle leggi che governano il rapporto di agenzia?

**Clicca su --> SOS**

entro 24 ore, anche se non sei nostro socio, avrai via e.mail, o via FAX, la risposta da uno dei nostri legali.

**Hai** un problema con l'Enasarco?

**Vuoi** sapere quando andrai in pensione?

**Vuoi** verificare i conteggi della tua pensione?

**Vuoi** scaricare la modulistica per chiedere la pensione, la liquidazione, le prestazioni integrative, i versamenti volontari?

**Clicca su --> ENASARCO**

**Vuoi** conoscere tutte le sentenze, gli articoli del Codice Civile, gli Accordi Economici Collettivi, che riguardano gli agenti di commercio,

**Clicca su --> La Legge**

**Vuoi** conoscere il contenuto delle nostre convenzioni con

- banche
- assicurazioni
- automobili
- leasing
- contabilità on-line
- telefonia
- software
- recupero punti patente

**Clicca su --> HOME PAGE**

**Vuoi** contattare oppure essere contattato da una ditta mandante

**Clicca su --> RICERCA AGENTI**

**Vuoi** contattare la nostra sede a te più vicina?

**Clicca su --> DOVE SIAMO**

**Vuoi** entrare nel ristretto mondo degli Agenti di Qualità ?

**Clicca su --> AGENTE DI QUALITA'**

E se ti iscriverai all'**AIAL**, puoi farlo anche on-line, rafforzerai l'unica associazione che tutela concretamente i tuoi interessi.

# L'

# Agente e il Fisco

## Rimborsi Irap

### Nuova procedura telematica

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre, fa slittare la data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di rimborso previste dal decreto anticrisi (articolo 6, DI 185/2008) . Sono previsti nuovi termini per la trasmissione delle domande scaglionati su base regionale e nuove modalità di erogazione dei rimborsi. I differenti momenti di trasmissione delle istanze di rimborso, scanditi dalla nuova agenda, in nessun caso penalizzeranno la tempistica di erogazione dei rimborsi.

I primi rimborsi ad essere pagati saranno quelli dei contribuenti che attendono da più tempo, in particolare le richieste di rimborso - liquidate - relative ai periodi d'imposta più vecchi e, in caso di istanze riguardanti della stessa annualità, avranno precedenza quelle presentate prima.

Nel 2011 saranno prima erogati i rimborsi relativi alle annualità eventualmente non completate nel 2010 e, in caso i limiti di spesa non consentano di pagare integralmente i rimborsi relativi ad un determinato periodo d'imposta, questi saranno disposti distribuendo le disponibilità in proporzione tra tutti i contribuenti titolari di un'istanza validamente liquidata dall'Agenzia.

## Studi di settore

### Massima della sentenza della Cassazione numero 26635 del 18 dicembre 2009

*La procedura di accertamento standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in se' considerati, ma nasce procedimentalmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente (...), esito che, essendo alla fine di un percorso di adeguamento della elaborazione statistica degli standard alla concreta realtà economica del contribuente, deve far parte (e condiziona la congruità) della motivazione dell'accertamento, nella quale vanno esposte le ragioni per le quali i rilievi del destinatario dell'attività accertativa siano stati disattesi. Il contribuente ha, nel giudizio relativo all'impugnazione dell'atto di accertamento, la più ampia facoltà di prova, anche a mezzo di presunzioni semplici, ed il giudice può liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standard al caso concreto, che deve essere dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente."*

Questa sentenza conferma che le risultanze degli studi di settore devono avere **natura puramente presuntiva**, dato che rappresentano un **mero indicatore** di un possibile comportamento illecito del contribuente. Questa sentenza spinge l'Agenzia delle Entrate a raccomandare agli uffici fiscali periferici minor impeto nel considerare "non attendibili" le posizioni fiscali che si scostano dai parametri reddituali.



## Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada Onlus

Aderente alla FEVR Federazione Europea delle Vittime della strada

# AIFVS



Roberto Merli

Questa Associazione - ci illustra il **Responsabile per la Provincia di Brescia Roberto Merli** - è iscritta al Registro Nazionale delle associazioni di promozione sociale, è presente nella Consulta nazionale/ provinciale per il Piano della Sicurezza Stradale; è abilitata a collaborare all'educazione stradale nelle scuole; e interviene alle cerimonie di inaugurazione dell'Anno Giudiziario in diverse Corti d'Appello.

Viene ammessa come parte civile nei processi penali riguardanti soci, perché riconosciuta portatrice dell'interesse collettivo per la difesa della vita e della salute sulla strada e dei diritti delle vittime.

L'associazione, laica ed indipendente da ogni influenza ideologica, partitica e finanziaria, è volta a fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti attraverso

la sensibilizzazione dei familiari perché nessuno meglio dei familiari di chi ha perso la vita sulla strada può testimoniare quanto siano gravi ed irrimediabili il lutto e la perdita, per la famiglia e tutta quella famiglia allargata che è la società.

L'associazione ha lo scopo di offrire:

- il conforto umano e l'assistenza psicologica e legale alle famiglie colpite da questo grave dramma.
- un capillare contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai mezzi di comunicazione.
- sensibilizzare i giovani - con sedute di informazione nelle scuole - ad una maggior responsabilità mettendo al centro di ogni sua azione il valore della vita, che non può essere calpestata sulle strade per incoscienza, spregiudicatezza e superficialità.

Sede Provinciale di Brescia c/o Roberto Merli - via XXV Aprile,12 - 25062 Concesio (BS)

Tel. e fax 030-2180862 Tel. Mobile 338-4221449 - e.mail [merliroberto@postaonline.net](mailto:merliroberto@postaonline.net)

[www.vittimestradabrescia.org](http://www.vittimestradabrescia.org)